



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/07/2005

=====

ADDI' 08/07/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
POMPILI	Massimo	Vice Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO: Domenico Antonio Cuzzupi

*****OMISSIS

ASSENTI: DE ANGELIS BONELLI

DELIBERAZIONE 613

Oggetto:

Comune di Frascati (Rm). Variante alle N.T.A. del vigente P.R.G. - Aggiunta dell'art. 6 bis D.C.C. n. 80 del 21/12/1995. Approvazione.





613 2004/001/2005 *Lu*

Oggetto: Comune di Frascati (Rm).

Variante alle N.T.A. del vigente P.R.G. - Aggiunta dell'art. 6 bis
D.C.C. n. 80 del 21/12/1995.

Approvazione.



La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 12 giugno 1975, n.72;

Visto l'art. 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38;

Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n.1;

PREMESSO:

Che il Comune di Frascati (Rm) è dotato di un Piano Regolatore Generale, approvato con D.P.R. del 19/12/1967;

Vista la deliberazione consiliare n. 80 del 21/12/1995 con la quale il Comune di Frascati (Rm) ha adottato la Variante alle N.T.A. del vigente P.R.G. - Aggiunta dell'art. 6 bis;

Atteso che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nelle forme di legge, sono state presentate 4 osservazioni in ordine alle quali il Comune di Frascati ha formulato le proprie controdeduzioni con delibera di consiglio Comunale n. 87 del 26/11/1997;

Rilevato che gli atti relativi alla Variante in questione, sono stati sottoposti all'esame del Comitato Regionale per il Territorio per l'emanazione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 22/12/1999, n. 38 e che tale Organo consultivo della Regione, con voto n. 44/3 reso nella seduta del 13/11/2003, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante quale **Allegato A**, ha ritenuto che la suddetta variante sia meritevole di approvazione con le modifiche da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la lettera del 27/04/2004 prot n. 64348 con la quale la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Dipartimento Territorio ha comunicato al Comune di Frascati le modifiche proposte dal Comitato Regionale per il Territorio invitandolo a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni ai sensi del citato articolo 3 della legge 765/67;

Atteso che, trascorsi i 90 gg per l'adozione del suddetto provvedimento, nulla è pervenuto a questa Regione, le modifiche proposte - ai sensi del citato art. 3 della Legge 765/1967 - si intendono accettate dal Comune interessato, come disposto dall'art. 15, ultimo comma della L.R. n. 43/1977;

Vista la nota n. 09610 del 16/11/1995 con la quale l'Assessorato Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale ha attestato che la proposta di Variante di che trattasi può continuare il suo iter senza prescrizioni da parte del succitato Assessorato;

Vista la nota n. 4308 del 15/11/1995 con la quale l'Assessorato Utilizzo Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali ha espresso parere favorevole ai soli fini dell'art. 13 della legge 02/02/1974 n.64, all'integrazione delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G. del

613 8 LUG. 2005

ly

Comune di Frascati con l'art. 6 bis in quanto non introduce nuove possibilità edificatoria né modifica gli attuali indici e parametri edilizi ed urbanistici.

Ritenuto di condividere e fare proprio il predetto voto del C.R.p.T. che si allega alla presente delibera (Allegato A) di cui costituisce parte integrante;

DELIBERA

1. Di approvare la Variante alle N.T.A. del vigente P.R.G. con l'inserimento dell'art. 6 bis, adottata dal Comune di Frascati (Rm) con delibera del Consiglio Comunale n. 80 del 21/12/1995, con le modifiche contenute nel parere del Comitato Regionale per il Territorio reso con il voto n. 44/3 del 13/11/2003 che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A**;
2. Il progetto è vistato dal Dirigente dell'area 2B.10 nell'Allegato A, e nella delibera consiliare di adozione n. 80 del 21/12/1995 contenente la norma variata.

Le osservazioni sono decise in conformità a quanto riportato nell'**Allegato A**;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

L PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

L VICE SEGRETARIO: F.to Sig. Domenico Antonio Cuzzupi

L.R. 1. - VOL. 1008

11 LUG. 2005





REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

ALLEG. alla DELIB. N. 613
- 8 LUG. 2005

DEL

Allegato A

21/04/04

Arch. DEMETRIO CARINI

VOTO N. 44/3
SEDUTA DEL 13/11/2003

OGGETTO: Comune di Frascati (RM)
Variante al P.R.G. - Aggiunta dell'art. 6 bis alle vigenti N.T.A.
Deliberazione C.C. n. 80 del 21/12/95

IL COMITATO



Sentita la Commissione Relatrice, costituita dall'arch. Demetrio Carini e dall'ing. Pietro Samperi, che ha predisposto l'istruttoria.

PREMESSO

Con nota n. 2281 del 02/02/1998, il Comune di Frascati ha trasmesso la documentazione relativa alla variante alle N.T.A. indicata in oggetto, per il parere ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 43 dell'8/11/1977.

Il Comune di Frascati è dotato di P.R.G. approvato con D.P.R. in data 19/12/1967.

Con deliberazione di C.C. n. 80 del 21/12/95, l'A.C. ha adottato la variante riguardante l'integrazione delle N.T.A. del vigente P.R.G. finalizzata ad aggiornare, le modalità di attuazione urbanistica dei comprensori residenziali di espansione contenuti nel vigente P.R.G.

Il testo dell'art. 6 bis, così recita:

(...)

L'estensione delle aree da includere negli strumenti urbanistici attuativi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 dovrà essere quella dell'intero comprensorio individuato da una singola zona di P.R.G. delimitata da linea continua, ovvero quella residua, nella sua interezza, qualora il comprensorio sia stato già interessato da altri strumenti attuativi o da insediamenti edilizi autorizzati.

L'Amministrazione può richiedere che lo strumento attuativo comprenda vari comprensori, come sopra definiti, qualora gli stessi presentino caratteristiche urbanistiche o ambientali omogenee.

L'Amministrazione comunale potrà approvare strumenti attuativi che interessino solo parte dei comprensori, come sopra definiti, qualora prevedano



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

L'esclusiva realizzazione di opere o servizi pubblici ovvero privati di interesse pubblico. (...)

Con Deliberazione Consiliare n. 87 del 26/11/1997, l'A.C. ha controdedotto alle n. 4 osservazioni accogliendo parzialmente quanto rappresentato nel punto 2 dell'osservazione a firma del Sig. Formeris Luciano prot. n. 6472 del 18/4/1996, nel punto 4 dell'osservazione a firma dell'Associazione Tuscolana Liberi Professionisti prot. 654 del 19/4/96 e respingendo il restante contenuto delle osservazioni.

Con l'accoglimento parziale di tali osservazioni, il 2° comma nel testo dell'art. 6 bis verrebbe così modificato:

(...)

L'Amministrazione può richiedere che lo strumento attuativo comprenda vari comprensori, come sopra definiti, qualora gli stessi presentino caratteristiche urbanistiche o ambientali omogenee, valutate sulla base di parametri oggettivi quali le previsioni di strumenti urbanistici sovracomunali, l'orografia, lo stato di urbanizzazione. (...)

CONSIDERATO

L'A.C. ha ritenuto necessario integrare le N.T.A. del vigente P.R.G. aggiungendo un nuovo articolo che specifica le modalità d'attuazione degli strumenti urbanistici attuativi con particolare riguardo all'estensione di tali piani, previsti rispettivamente dall'art. 5 (Piani Particolareggiati) e dall'art. 6 (Piani di Lottizzazione di Aree).

Questo Comitato ritiene che dal testo del citato articolo debba essere stralciato il 2° e 3° comma.

Conseguentemente, le osservazioni accolte dall'A.C., con le quali è stato modificato parzialmente il testo dell'articolo adottato con la deliberazione n. 80/95, devono intendersi respinte.

Visto il parere favorevole n. 4308 del 15/11/95 dell'Ass.to Regionale Utilizzazione tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali, rilasciato ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74.

Vista l'Attestazione favorevole n. 09610 del 16/11/95 dell'Ass.to Regionale Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale, rilasciato ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 1/86.





REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

Tutto ciò premesso e considerato questo Comitato è del

PARERE

che la Variante al P.R.G. consistente nell'inserimento dell'art. 6 bis, nelle vigenti N.T.A., adottata dall'A.C. di Frascati con deliberazione del C.C. n. 80 del 21/12/95 sia meritevole d'approvazione con le modifiche introdotte al citato articolo ai sensi dell'art. 3 della L. 765/67.

F.TO IL SEGRETARIO
(arch. Lucio Zoppini)

F.TO VICE PRESIDENTE
(arch. Antonino Bianco)



Zoppini